SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 10

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

e dal Ministro della Marina Mercantile

(DEGAN)

di concerto col Ministro del Tesoro e «*ad interim*» del Bilancio e della Programmazione Economica

(GORIA)

e col Ministro delle Finanze

(GUARINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1987, n. 200, concernente adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonchè interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(*Pesca - Porti - Tutela dell'ambiente*)

ONOREVOLI SENATORI. – Il 23 maggio del corrente anno il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 maggio 1987, n. 200, concernente adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonchè interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali.

Il Senato ne ha preso atto nella seduta del 25 maggio scorso.

Peraltro i margini di tempo ormai ristrettissimi e la considerazione che il termine costituzionale per la conversione del decreto scadrà il 22 luglio prossimo venturo hanno indotto il Parlamento ad evitare convocazioni che avrebbero dovuto essere effettuate non solo in regime di *prorogatio*, ma in concomitanza con la consultazione popolare per l'elezione delle nuove Camere. Il disegno di legge n. 2331 (atto Senato) è decaduto, pertanto, con la fine della IX legislatura.

Il Governo ha deliberato, quindi, la ripresentazione al nuovo Parlamento del disegno di legge con il quale chiede la conversione del decreto-legge in esame; con ciò riconfermando la procedura già seguita in passato, in occasione della riproposizione di analoghi disegni di legge di conversione di decreti-legge approvati nel corso della VI e VII legislatura, ma in scadenza nelle legislature successive.

* * *

L'evoluzione recente del diritto del mare, che ha portato alla istituzione delle zone economiche esclusive di 200 miglia marine dalle coste dei paesi rivieraschi, nonchè la necessità di preservare, nell'interesse dei pescatori e dei consumatori, la capacità di produzione del naviglio peschereccio dei Paesi membri per il tempo necessario alla ricostituzione degli *stocks* ittici hanno indotto il Consiglio dei ministri della Comunità economica europea ad emanare la direttiva n. 515/83, del 4 ottobre 1983, con lo scopo di realizzare azioni di adattamento della capacità di pesca dei mezzi di produzione che operano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri oppure in acque appartenenti a Paesi terzi.

La citata direttiva prevede due tipi di azioni:

il fermo definitivo delle navi mediante la demolizione, il trasferimento in acque non comunitarie, la destinazione a scopi diversi dalla pesca anche in acque comunitarie;

il fermo temporaneo delle navi per almeno 45 giorni all'anno in relazione allo stato delle risorse biologiche od ai limiti di cattura stabiliti dalla Comunità oppure dagli Stati membri.

Tenuto conto che la diversità delle situazioni nazionali e dei problemi socio-strutturali richiedono soluzioni differenziate, la direttiva demanda ai provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi dei singoli Stati membri l'attuazione dell'azione di adattamento sulla base dei criteri stabiliti nella medesima direttiva. La Comunità provvede al rimborso del 50 per cento delle spese sostenute dagli Stati membri. Peraltro gli Stati membri possono estendere o restringere l'azione a seconda dello stato delle risorse biologiche e della situazione in cui opera ciascuna flotta peschereccia. Per quanto concerne la situazione della pesca marittima italiana lo stato delle risorse alieutiche suggerisce di estendere l'azione a tutte le navi per quanto attiene al fermo definitivo (articoli 1 e 2 del decreto-legge) ed a quelle la cui lunghezza è uguale o superiore a nove metri per il fermo temporaneo.

In merito al fermo definitivo si precisa che è urgente attivare tale misura strutturale che, essendo legata all'applicazione del regolamento della Comunità economica europea n. 2908/83, condiziona la possibilità degli interventi finanziari comunitari in favore della costruzione di nuove imbarcazioni da pesca.

L'esigenza di una riduzione della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana è avvertita in maniera più accentuata per la navi che esercitano la pesca a strascico e per quelle adibite alla pesca oceanica, sia pure per motivi diversi. Da una parte, infatti, le risorse demersali presentano preoccupanti segni di sovrasfruttamento in alcune zone di pesca del Mediterraneo, dall'altra la nostra flotta oceanica ha bisogno di interventi di adattamento

strutturale alla situazione determinata dalla istituzione delle zone economiche esclusive e dalle necessità dei Paesi in via di sviluppo detentori delle risorse alieutiche. Forme di incentivo per la riduzione definitiva dello sforzo di pesca non costituiscono una novità assoluta nel nostro ordinamento giuridico: l'articolo 21, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) prevede un contributo alla demolizione di naviglio da pesca pari a lire 400.000 per tonnellata di stazza lorda. Il successivo articolo della medesima legge (22) prevede la stessa forma di incentivo nel caso di cessione gratuita di naviglio da pesca ad istituti scientifici.

L'articolo 2, comma 1, del presente decreto-legge, modifica tali disposizioni normative allo scopo di renderle compatibili ed armonizzate con la politica comunitaria; così alla «demolizione» si aggiunge il trasferimento definitivo in un Paese non comunitario e il cambio di destinazione della nave da pesca. Inoltre l'importo del premio viene aggiornato secondo i parametri stabiliti dalla direttiva della Comunità economica europea (lire 930.000 per tonnellata di stazza lorda ritirata, cioè 650 ECU per tonnellata di stazza lorda al cambio del 1° gennaio 1985) estendendo l'intervento anche alle navi aventi lunghezza tra le perpendicolari inferiore a dodici metri.

In tal modo viene stabilito in maniera chiara che la emananda normativa sarà applicabile alle navi di lunghezza uguale o superiore a dodici metri ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge ed alle navi di lunghezza inferiore ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede la concessione del premio per fermo definitivo alle iniziative di ritiro notificate all'amministrazione successivamente al 30 giugno 1984, in quanto il regime di aiuti finanziari istituito dalla citata direttiva è stato attivato con uno schema di provvedimento comunicato alle competenti autorità comunitarie alla fine del primo semestre 1984 (articolo 15 della direttiva).

Peraltro, non si sono riprodotte nel presente articolo, ritenendole superflue ai fini della relativa operatività, le modifiche apportate al precedente decreto-legge non convertito, concernenti da un lato l'applicabilità del nuovo Regolamento del Consiglio CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986 (ex comma 3), dall'altro lato la determinazione da parte del Ministro della marina mercantile delle indennità del premio per il fermo definitivo attuato dopo il 1° gennaio 1987 (ex comma 4, ultima parte), determinazione cui il Ministro stesso potrà provvedere in diretta attuazione del detto Regolamento.

Per quanto riguarda il fermo temporaneo la citata direttiva fa salvi implicitamente anche gli interventi nazionali a favore dei pescatori dipendenti che compongono gli equipaggi delle navi che effettuano tale misura, tenuto conto che il premio stabilito dalla direttiva medesima (12 per cento del valore di acquisto od assicurato delle navi) indennizza soltanto l'immobilizzazione del capitale rappresentato dal mezzo nautico. A tale riguardo si sottolinea che la Commissione della Comunità economica europea ha comunicato che l'indennità giornaliera ai pescatori dipendenti in relazione al fermo temporaneo è conforme alla politica comunitaria ai sensi dell'articolo 92 del Trattato.

In merito alle disposizioni del decreto-legge riguardanti il fermo temporaneo si osserva che con l'articolo 3 sono specificati:

gli scopi della misura (cioè la riduzione temporanea dello sforzo di pesca, il riposo biologico, il risparmio energetico) che si realizzano con il fermo temporaneo dell'attività di pesca;

la lunghezza delle navi che possono effettuare il fermo beneficiando del premio;

l'indennità giornaliera spettante ai pescatori dipendenti;

il divieto di cumulo del premio e dell'indennità giornaliera con benefici analoghi erogati da altri enti pubblici.

Le modalità tecniche per l'attuazione del fermo temporaneo saranno emanate con decreto ministeriale, che stabilirà, tra l'altro, il valore medio delle navi che effettuano l'arresto dell'attività, qualora non sia possibile accertare quello di acquisto o quello assicurato; i turni di fermo nell'ambito di ciascun compartimento marittimo, in modo da non creare turbativa sui mercati di produzione e di

consumo; i periodi in cui il fermo può giovare maggiormente al riposo biologico e, quindi, alla ricostituzione degli *stocks* ittici; le zone di pesca considerate prioritarie ai fini della tutela delle risorse biologiche (articolo 4).

Per quanto concerne l'articolo 5 si precisa che la vigente legge 3 ottobre 1977, n. 863, concernente il finanziamento dei Regolamenti CEE direttamente applicabili nell'ordinamento interno prevede che la procedura relativa a tale finanziamento si attui attraverso un decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate.

Tale decreto, inoltre, è sottoposto a parere di una Commissione interparlamentare.

La legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi in agricoltura, innova tale procedura, invero complessa e dai tempi lunghi, nel senso che il decreto per il finanziamento di un Regolamento CEE nel settore agricolo è emanato dal Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura.

Con l'articolo 5 quindi si intende, anche per la materia della pesca e dell'acquacoltura, instaurare una procedura analoga a quella prevista con la legge n. 752, procedura abbreviata che permette di rispettare i termini previsti dalle decisioni CEE di finanziamenti di progetti nazionali, con una riduzione di almeno sei mesi nei tempi necessari per la effettiva disponibilità delle somme da destinare alle singole iniziative da finanziarie.

Peraltro, la proposta semplificazione procedurale ha una validità temporalmente limitata fino al momento della piena operatività del fondo di rotazione di cui alla recente legge 16 aprile 1987, n. 183, che dovrà assicurare, in via ordinaria e con carattere di generalità per tutti i settori interessati, la necessaria tempestività degli interventi finanziari occorrenti per l'attuazione delle normative comunitarie.

Le leggi 29 novembre 1980, n. 842, 27 aprile 1981, n. 243, e 6 aprile 1982, n. 182, concernenti gli accordi di pesca tra l'Italia e la Jugoslavia rispettivamente per gli anni 1978, 1979 e 1980, prevedono, tra l'altro, che il 20 per cento del canone complessivo, stabilito per ciascun accordo di pesca, sia a carico dei beneficiari dei permessi di pesca.

È risultato tra l'altro, nella predisposizione del decreto-legge previsto dalle leggi in questione per il versamento all'entrata del bilancio statale del 20 per cento del canone, estremamente difficile effettuare una ripartizione dell'onere tra i singoli armatori in maniera equa, sia perchè molti permessi risultano restituiti o sostituiti a campagna di pesca iniziata, sia perchè il numero dei permessi effettivamente rilasciati, a seguito delle restrizioni imposte dagli jugoslavi risulta inferiore al numero previsto nell'accordo di base, con conseguente maggior aggravio per singolo permesso.

Si ritiene pertanto opportuno risolvere la questione, che si presenta di difficile soluzione e certamente causerà malcontento e reazioni nella categoria interessata, inserendo una norma a sanatoria nel presente decreto-legge sul fermo biologico (articolo 6).

L'articolo 7 mira ad aumentare il contributo ordinario a favore dell'Istituto centrale per la ricerca applicata alla pesca a 2,5 miliardi per il 1987, a 3,5 miliardi per il 1988 e a 4,5 miliardi per il 1989.

Ciò in quanto il contributo a favore dell'Istituto, inizialmente previsto in 1 miliardo di lire e poi rivalutato secondo gli indici di inflazione fino ad arrivare ad 1 miliardo e 300 milioni, è ormai assolutamente inadeguato per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Istituto.

Si precisa che il maggior contributo è vincolato al potenziamento e allo sviluppo dei programmi di ricerca e non comporta aumento di spesa corrente per il personale o altre spese similari essendo finalizzato esclusivamente alle attività di ricerca. Inoltre si è ritenuto che il relativo onere potesse ricadere sugli accantonamenti previsti per il rifinanziamento della legge n. 41 del 1982 e in tal senso l'Amministrazione ha ritenuto di dover modificare il testo dell'articolo approvato dal Senato il 5 maggio 1987, in quanto i fondi sul capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1987, essendo già impiegati, non ne consentivano la copertura.

Per la necessaria copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente lo stanzia-

mento previsto nella legge finanziaria 1987 per rifinanziare il piano nazionale della pesca marittima per il triennio 1987-1989 di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Con l'articolo 8 si prevede una proroga di 45 giorni del termine fissato nell'articolo 12, comma 5-*bis*, della legge 27 marzo 1987, n. 120, per la presentazione delle istanze da parte dei pescatori e degli acquacoltori danneggiati dalle avversità atmosferiche del gennaio '87 e dell'ultimo trimestre '86, al fine di ottenere un'indennità giornaliera per aver subito il fermo dell'attività lavorativa.

Ciò tenendo conto delle difficoltà connesse all'acquisizione della documentazione occorrente a corredo della domanda.

L'adozione del decreto-legge per il provvedimento in parola si giustifica con l'urgenza di adottare in tempi brevi gli interventi in esso previsti miranti a dare attuazione alla direttiva CEE del 4 ottobre 1983, scaduta il 31 dicembre 1986, e al Regolamento comunitario n. 4028, entrato in vigore il 1° gennaio 1987. La mancato approvazione in tempi rapidi del provvedimento comporterebbe la perdita dei benefici comunitari (la Comunità partecipa mediante rimborso del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri) e degli stanziamenti previsti nella legge finanziaria 1987 e impedirebbe soprattutto quell'adeguamento strutturale della flotta alla reale disponibilità delle risorse, che è l'obiettivo principale del Regolamento comunitario entrato in vigore recentemente.

L'onere complessivo per il fermo definitivo e temporaneo di pesca per l'anno 1987 è quantificabile in complessivi 45.000 milioni, di cui 20.000 milioni per il fermo definitivo e 25.000 milioni per il fermo temporaneo.

In occasione dell'esame del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, sul risanamento delle gestioni portuali, il Governo accettò, come raccomandazione, nella seduta pubblica della Camera del 4 febbraio 1987, l'ordine del giorno dell'onorevole Manna Angelo ed altri n. 9/4281/1, inteso ad una congrua elevazione dei contributi ordinari erogati dallo Stato in favore degli enti portuali che, indipendentemente dalla ubicazione della rispettiva sede al Nord o al Sud, si trovavano in difficoltà nello svolgimento delle attività istituzionali.

In relazione a tale ordine del giorno il Governo ha adottato il disegno di legge concernente il «contributo ordinario dello Stato agli enti portuali di Venezia, Palermo, Civitavecchia e Napoli», presentato al Senato della Repubblica il 9 marzo 1987 (Atto Senato n. 2255), con il quale, come per gli enti portuali di Savona, Trieste e Genova che già beneficiano di contribuzioni ordinarie da parte dello Stato, veniva istituito un contributo ordinario anche in favore degli enti portuali di Palermo (lire 1.500 milioni), Venezia (lire 3.500 milioni), Civitavecchia (lire 500 milioni) ed elevato quello in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli (da lire 4.000 milioni a lire 6.500 milioni) per l'espletamento dei compiti di istituto e il conseguente potenziamento della funzione portuale-commerciale dei relativi scali, nel quadro di un unitario processo di rafforzamento e di razionalizzazione del sistema portuale italiano, come già in parte operato con il citato decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, in favore degli enti portuali cosiddetti storici.

Per le note vicende parlamentari, culminate nell'interruzione anticipata della nona legislatura, tale disegno di legge non è stato esaminato dal Senato della Repubblica, mentre le esigenze finanziarie degli enti portuali si sono vieppiù aggravate, con effetti negativi sia sulla ripresa produttiva e occupazionale delle zone gravitanti su quei porti sia sul sistema portuale nazionale, costituente, per la posizione geografica dell'Italia, un *unicum* funzionale.

Riconoscendo tali esigenze, l'8ª Commissione del Senato, in occasione dell'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, recante «Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima» (atto Senato n. 2285), ha proposto un emendamento al testo del disegno di legge di conversione che recepiva integralmente il testo del disegno di legge di contribuzione ordinaria in favore degli enti portuali di Venezia, Palermo, Civitavecchia e Napoli.

Nella seduta pubblica del 5 maggio 1987 la Presidenza del Senato della Repubblica, pur

senza mettere in dubbio la fondatezza della contribuzione, nè l'urgenza della medesima, ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 97 del proprio Regolamento, l'improponibilità di tale emendamento perchè estraneo alla materia recata dal decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102.

Analoga pronuncia di improponibilità la Presidenza del Senato della Repubblica ha adottato nell'occasione nei confronti di un altro emendamento proposto dalla 8ª Commissione ed inteso al risanamento della gestione finanziaria di enti ed aziende portuali mediante l'aggiornamento della misura delle tasse portuali in relazione alla svalutazione del potere di acquisto della moneta negli ultimi anni, da devolvere agli enti ed aziende medesimi.

Tale emendamento recepiva l'articolo 1 del disegno di legge recante «Modifica delle misure delle tasse di imbarco e sbarco delle merci nei porti e della tassa e soprattassa di ancoraggio» (atto Senato n. 2076), già approvato dalla X Commissione (Trasporti) della Camera, in sede legislativa, nella seduta del 20 novembre 1986, ed approvato anche dall'8ª Commissione del Senato nella seduta del 19 febbraio 1987, con una lieve modifica di carattere tecnico che ne aveva comportato il rinvio alla Camera dei deputati.

La norma era finalizzata ad assicurare maggiori entrate agli enti ed aziende portuali per un riequilibrio tra costi e ricavi, presupposto indispensabile per una più sana gestione finanziaria degli enti stessi.

In particolare, con tale emendamento, veniva aumentata del 50 per cento, rispetto alla determinazione effettuata con l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, la misura delle tasse erariali sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, rade e spiagge dello Stato, ad eccezione dei porti ubicati nel Mezzogiorno, nelle isole, nonchè per il traffico di cabotaggio e per il porto di Trieste.

Altra eccezione riguardava tutte le merci caricate su carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali.

Inoltre, la misura della tassa di ancoraggio e sovrattassa di ancoraggio, di cui ai capi I e II del Titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, veniva aumentata di 6 volte rispetto a quella già in vigore.

Un terzo degli importi della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate e l'80 per cento degli importi riscossi per la tassa e soprattassa di ancoraggio, nei porti rientranti nelle circoscrizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonchè nei porti dove esistono aziende dei mezzi meccanici (Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina) veniva devoluto ai predetti enti ed aziende.

L'emendamento proposto dall'8ª Commissione del Senato al decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, prevedeva, infine, la devoluzione al Provveditorato al Porto di Venezia, nel quadro del risanamento finanziario della gestione di detto porto, della tassa riscossa in quel porto, prevista dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, già devoluta al predetto ente portuale in ragione del 50 per cento del suo importo, fino al 31 dicembre 1984. La norma proposta dalla Commissione aveva la finalità di eliminare disparità di trattamento nei confronti di altri enti portuali nazionali.

In ordine alle cennate esenzioni vale la pena rilevare che le stesse sono sostanzialmente coerenti con le finalità generali del provvedimento, in quanto esse hanno il preciso scopo di favorire ed incentivare determinati tipi o flussi di traffico marittimo, in armonia con le indicazioni del Piano generale dei trasporti e quindi andavano nell'ottica di una maggiore produttività del sistema portuale nazionale e di un rilancio del trasporto marittimo.

La manovra finanziaria, da un lato di aumento e dall'altro di devoluzione ed esenzione, non comporta per lo Stato alcun ulteriore onere, assicurando anzi essa nuove entrate al bilancio statale, sia pure di non rilevante entità.

Le vicende parlamentari della relativa iniziativa legislativa, pervenuta pressochè alla definitiva approvazione, avevano fatto sì che gli enti e le aziende avessero nella sostanza fatto affidamento sui nuovi flussi di entrata nella importazione dei programmi gestionali del corrente anno.

Il rinviare, pertanto, la riproposizione del-

l'iniziativa legislativa al nuovo Parlamento determinerebbe ritardi notevoli, con conseguenze quanto mai pregiudizievoli sugli sforzi in atto degli enti ed aziende portuali (destinatari, peraltro, di una serie di altre misure legislative nell'ultimo periodo) per pervenire ad una sana gestione finanziaria, così come richiede la loro natura di enti pubblici economici.

* * *

Il provvedimento viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 maggio 1987, n. 200, concernente adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonchè interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 22 maggio 1987, n. 200, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 118 del 23 maggio 1987* (*).

Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonchè interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima, nonchè interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In applicazione degli articoli 1 e 5 della direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 515 del 4 ottobre 1983 viene concesso un premio di lire 930.000 per tonnellata di stazza lorda nel caso di demolizione, trasferimento definitivo in un Paese non comunitario e cambio di destinazione di navi da pesca.

2. Sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica.

(*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1987.

3. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, stabilisce le norme di attuazione del presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.

Art. 2.

1. Il premio previsto dall'articolo 21, secondo comma, lettera *a*), e dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è concesso alle stesse condizioni di cui all'articolo 1 alle navi da pesca la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a dodici metri.

2. Il premio di fermo definitivo, nella misura di cui all'articolo 1, viene concesso per le iniziative attivate con domanda prodotta successivamente al 30 giugno 1984, confermata ai fini del presente decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore.

3. Le navi beneficiarie del premio di fermo definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo e oltre gli stretti e non possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazionali di pesca.

Art. 3.

1. Allo scopo di realizzare l'adattamento della capacità di pesca delle navi ed il riposo biologico nei singoli compartimenti marittimi ovvero nelle aree più estese di pesca stabilite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, alle imprese che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con navi aventi lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a nove metri è concesso un premio per il fermo temporaneo dell'attività per l'anno 1987.

2. Durante il periodo di fermo temporaneo di cui al comma 1, ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornaliera erogata dal Ministero della marina mercantile nella misura di lire 25.000 al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

3. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e la indennità giornaliera ai pescatori non sono cumulabili con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 25 miliardi per l'anno 1987.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione per il fermo temporaneo previsto dalla direttiva CEE n. 515 del 4 ottobre 1983 e successive norme della Comunità

economica europea e dal presente decreto. In particolare il predetto decreto ministeriale stabilisce:

a) i sistemi di pesca che possono operare il fermo temporaneo. A tal fine il Ministero acquisirà anche il parere preventivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

b) l'entità del premio per il fermo temporaneo nei limiti fissati dalla direttiva comunitaria;

c) i periodi dell'anno nei quali il fermo temporaneo deve essere effettuato. Tali periodi possono essere differenziati per compartimento marittimo ovvero per più estese aree di pesca, con eventuale turno di fermo tra le navi che operano nel medesimo compartimento o area;

d) le aree di pesca considerate con priorità in relazione inversa allo sforzo di pesca che vi viene esercitato;

e) le modalità tecniche per il controllo del fermo delle navi e per l'erogazione del premio e dell'indennità giornaliera, con riferimento per lo svolgimento del fermo delle navi dei produttori facenti parte delle relative associazioni o delle cooperative dei pescatori, al ruolo delle associazioni e delle cooperative medesime;

f) eventuali altre modalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto ivi comprese, qualora necessarie, le modalità di ripartizione del premio.

Art. 5.

1. Alla determinazione dell'onere di spettanza nazionale relativo all'applicazione dei regolamenti CEE numeri 355/77, 2908/83, 2909/83, 3722/85 e 4028/86, concernenti azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura, si provvede, fino alla data di inizio della operatività del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della marina mercantile.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 viene disposto il prelievo delle somme occorrenti dal conto corrente infruttifero di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863.

Art. 6.

1. Non si fa luogo a quanto previsto dagli articoli 3, terzo comma, rispettivamente delle leggi 29 novembre 1980, n. 842, 27 aprile 1981, n. 243, e 6 aprile 1982, n. 183, concernenti la ratifica e l'esecuzione degli scambi di note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga, rispettivamente al 31 dicembre 1978, al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980, dell'accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1973.

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 434 milioni per l'anno 1987.

Art. 7.

1. Per il potenziamento e lo sviluppo dei programmi di ricerca dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla

pesca marittima il contributo ordinario della Stato, previsto dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è integrato di lire 1.200 milioni per l'anno 1987, di lire 2.200 milioni per l'anno 1988 e di lire 3.200 milioni per l'anno 1989.

Art. 8.

1. Il termine di presentazione delle istanze previste dall'articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è prorogato di quarantacinque giorni.

Art. 9.

1. Al complessivo onere di lire 45.000.000.000 per l'anno 1987 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 3 del presente decreto si provvede, quanto a lire 24.350.000.000, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento, e quanto a lire 20.650.000.000, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente lo stesso accantonamento.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7 del presente decreto, determinato in complessive lire 1.634 milioni per l'anno 1987, lire 2.200 milioni per l'anno 1988 e lire 3.200 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 41/1982 concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei compiti di istituto, dell'importo accanto a ciascuno specificato:

a) Provveditorato al porto di Venezia: lire 3.500 milioni;
b) Ente autonomo del porto di Palermo: lire 1.500 milioni;
c) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia: lire 500 milioni.

2. Il contributo ordinario annuale dello Stato in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, ed elevato a lire 4.000 milioni con la legge 22 dicembre 1979,

n. 683, è ulteriormente elevato a lire 6.500 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1987.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 8.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Contributo agli enti portuali nazionali».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si applica nei porti ubicati nel Mezzogiorno e nelle isole, nonchè per il traffico di cabotaggio.

2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in attesa della definizione di accordi con gli Stati confinanti in merito alla utilizzazione del porto stesso, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo.

3. Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le misure della tassa di ancoraggio e della sovrattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui al capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentate di sei volte.

5. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in applicazione delle tasse di cui al comma 4 nei porti rientranti nell'ambito delle circoscrizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonchè nei porti in cui insistono o sono autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, è devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono destinate ad investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è devoluto per intero al Provveditorato al porto di Venezia.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1987.

COSSIGA

FANFANI – DEGAN – GORIA – GUARINO

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI